



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO A STUDENTI RESIDENTI CHE FREQUENTANO
LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N° 48/2007

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nell'ambito delle funzioni stabilite dall'articolo 7 del proprio Statuto, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, in osservanza degli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana, istituisce la "borsa di studio" per gli studenti meritevoli che frequentano la Scuola secondaria di secondo grado.

A tal fine l'Amministrazione comunale delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e bandisce un pubblico concorso per l'assegnazione delle borse di studio.

Articolo 2

La Giunta Comunale ogni anno, entro il 30 giugno, fissa il numero e l'ammontare delle suddette borse di studio. L'Amministrazione Comunale bandisce il pubblico concorso dandone la massima pubblicità e utilizzando, a tal fine, le forme ritenute più opportune, anche con la pubblicazione sul sito internet comunale e mediante affissione di apposito manifesto, in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso ed in particolare la scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 3

Al concorso per le borse di studio possono partecipare gli studenti iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, alla data di scadenza del bando stesso e che abbiano conseguito nell'anno scolastico a cui si riferisce il bando di concorso la seguente votazione:

- scuola secondaria di secondo grado - media non inferiore a 7/10 (escluso il voto di religione ed educazione fisica)
- scuola secondaria di primo grado - promozione con giudizio ottimo -

Articolo 4

Tra gli studenti che, a norma dell'articolo precedente, possono ottenere l'assegnazione delle borse di studio viene stabilita una graduatoria sulla base della votazione conseguita.

A parità di punteggio prevale lo studente la cui famiglia abbia l'indicatore ISEE più basso.



Articolo 5

L'assegnazione di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi da enti pubblici o privati, riferiti allo stesso anno scolastico.

Articolo 6

Nel bando di concorso annuale sono previsti i termini ultimi per la presentazione delle domande di partecipazione nonché le modalità di inoltro delle stesse.

Articolo 7

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata al Sindaco entro il termine fissato nel bando. Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata da un genitore. La domanda dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello approvato dalla Giunta comunale con la stessa deliberazione di cui all'art. 2.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.